


Comune di Morsano al Tagliamento
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE

consulente:
ing. Alessandro Munisso



NOR M E

INDICE

Art. 1.	Finalità, formazione e definizioni	3
Art. 2.	Elaborati	4
Art. 3.	Localizzazioni	5
Art. 4.	Integrazione paesaggistica	6
Art. 5.	Durata e rinvio	8

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1. FINALITÀ, FORMAZIONE E DEFINIZIONI.

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile.
2. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile è formato ai sensi della legge regionale **3/2011**.
3. Sono impianti per la telefonia mobile:
 - a) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile (impianto fisso per la telefonia mobile);
 - b) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi (impianto mobile per la telefonia mobile);
 - c) l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi (ponte radio);
 - d) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a **5 Watt** (microcella);
 - e) l'impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a **200 Watt**), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette zone d'ombra (*gap filler*).

Art. 2. ELABORATI.

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile è costituito dagli elaborati seguenti:
 - a) scritti:
 - 1) **RELAZIONE**;
 - 2) **NORME**;
 - b) tavole:
 - 1) **SUSCETTIVITÀ E LOCALIZZAZIONI** (sc. 1 : 5 000) (1 OVEST, 2 EST);
 - 2) **ISOLINEE DI CAMPO ELETTRICO** (sc. 1 : 5 000):
 - 2.1) Altezza metri 2;
 - 2.2) Altezza metri 7;
 - 2.3) Altezza metri 12;
 - 2.4) Altezza metri 17;
 - 2.5) Altezza metri 22;
 - 2.7) Altezza metri 27;
 - 3) **MISURE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO** (sc. 1 : 5 000);
 - 4) **SIMULAZIONE DEL SERVIZIO** (sc. 1 : 25 000).
2. Gli elaborati di cui alla lettera **a)**, punto **1)**, e lettera **b)**, punti **2)**, **3)** e **4)** hanno valore informativo, non regolatore.
3. Gli elaborati di cui alla lettera **a)**, punto **2)**, e lettera **b)**, punto **1)**, hanno valore regolatore.
4. L'elaborato di cui alla lettera **b)**, punto **4)**, ha valore esemplificativo.

Art. 3. LOCALIZZAZIONI.

1. Gli impianti per la telefonia mobile sono localizzati nelle aree indicate nella tavola **1)** (SUSCETTIVITÀ E LOCALIZZAZIONI) nell'ordine di preferenza seguente:
 - 1°: in area preferenziale di primo livello;
 - 2°: in area preferenziale di secondo livello;
 - 3°: in area preferenziale di terzo livello;
 - 4°: in area controindicata;La localizzazione nelle aree di cui ai numeri **2°**, **3°** e **4°** è subordinato alla presentazione di motivi validi adeguatamente documentati per cui non è possibile la localizzazione in un'area di cui ai numeri precedenti a quello proposto.
Resta salvo quanto previsto ai commi **2** e **3**.
2. Le microcelle e i *gap filler* di potenza non superiore a **20** Watt sono ammessi in tutto il comune, indipendentemente da ordine di preferenza.
3. Le localizzazioni su beni soggetti a vincolo culturale o zona di interesse archeologico è soggetta ad assenso della Soprintendenza rispettivamente per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni archeologici.

Art. 4. INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA.

1. Gli impianti sono localizzati e realizzati ricercandosi l'integrazione paesaggistica, intesa come insieme di azioni riducenti la percezione visiva e comprendenti anche soluzioni formali adeguate.
2. Gli impianti per la telefonia mobile nuovi rispettano i principi e modalità di integrazione paesaggistica seguenti:
 - a) **impianto:**
 - 1) posizionato prioritariamente su opera esistente.
È ammesso un sostegno nuovo solo per motivi validi;
 - 2) realizzato utilizzandosi le migliori tecnologie disponibili utili a mitigarne l'impatto visivo;
 - 3) di materiali e colori armonizzati visivamente con lo sfondo, tali che ne sia limitata al minimo la percezione visiva;
 - 4) se su sostegno nuovo, compatibilmente con i limiti di esposizione e limiti tecnici: tale da essere idoneo all'eventuale successiva installazione di almeno un altro impianto, anche di un gestore diverso;
 - b) **sostegno:**
 - 1) costituito da palo, di sezione limitata al minimo;
 - 2) senza piani di sosta e/o protezioni a gabbia, adottandosi per la salita sistemi di sicurezza che non determinino aumento dell'ingombro percepibile del sostegno.
La previsione vale solo se compatibile con le norme di sicurezza sul lavoro;
 - 3) con la base realizzata in modo da limitarne al minimo la percezione visiva;
 - c) **antenne:**
 - 1) armonizzate con le linee salienti delle opere altre;
 - 2) realizzate:
 - 2.1) senza piattaforme;
 - 2.2) tali da fare corpo con il sostegno.
Eventuali sbracci, la cui lunghezza è da limitarsi al minimo, sono ammessi solo dopo dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare l'opera senza sbraccio;
 - d) **locale tecnico:**
 - 1) di stile e colore adeguati all'ambiente;
 - 2) schermato visivamente, mediante opere di verde autoctono, movimentazione di terreno e/o interrimento di elementi tecnici;
 - 3) per le pareti: sono comunque vietati ferro zincato al naturale, ferro ossidabile, alluminio al naturale, alluminio anodizzato e bordature risaltanti.
3. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, il Comune può ammettere che gli impianti possano essere costituiti da opere riprodotte la forma, i colori e per quanto possibile i materiali di elementi naturali o storici tipici dell'area geografica locale.

4. Il Comune può prescrivere comunque l'adozione di determinati tipi di opere di finitura e opere accessorie.
5. In sede di progetto delle opere:
 - a) ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano;
 - b) per ogni nuovo impianto sono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
6. Nelle **Aree controindicate**:
 - a) i sostegni sono realizzati non brillanti né riflettenti;
 - b) le antenne sono racchiuse in un involucro, di dimensione limitata al minimo, di geometria essenziale preferibilmente cilindrica, sferica o ovoidale, mantenendosi o realizzandosi oltre l'altezza di questo un elemento che concluda formalmente l'impianto;
 - c) il locale tecnico è realizzato di dimensione limitata al minimo, di geometria essenziale.

Qualora le condizioni geologico-idrauliche lo consentano: il locale può essere interrato totalmente o parzialmente.
Più locali tecnici in una stessa area sono possibilmente raggruppati e armonizzati;
 - d) i collegamenti di cavi tra sostegno e locale tecnico sono realizzati interrati.

I collegamenti tra l'impianto e le reti telefoniche ed elettriche esistenti sono comunque realizzati tali da non alterare lo stato dei luoghi;
 - e) la recintazione eventuale è realizzata mediante rete resistente alla ruggine e siepe di specie autoctone a densità colma esterna alla rete;
 - f) le aree di cantiere, piste di accesso e aree di altre opere provvisorie sono comunque ripristinate;
 - g) sono mantenute e/o realizzate opere di verde autoctono, a densità colma, danti il migliore rapporto tra altezza a maturità, tempo di crescita, area disponibile e limite di distanza da confini e da strade utile alla schermatura dell'impianto rispetto al punto o tratto di vista in cui è massimo l'impatto visivo.
7. Le microcelle e i *gap filler* nelle aree controindicate:
 - a) sono posizionati tali da essere defilati rispetto alle vedute principali;
 - b) sono colorati tali da essere minimizzati rispetto allo sfondo.
8. Le opere esistenti difformi dalle previsioni di cui ai commi precedenti sono adeguate, in occasione di sostituzioni.

Art. 5. DURATA E RINVIO.

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile ha durata a tempo indeterminato, ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.
Le norme del Regolamento comunale per la telefonia mobile possono comunque essere modificate in ogni tempo.
2. Per quanto non specificatamente regolato dal Regolamento comunale per la telefonia mobile valgono la legge regionale **3/2011** e altre norme vigenti al momento di abilitazione dell'intervento.
3. Eventuali previsioni di legge o regolamento sovraordinate al Regolamento comunale per la telefonia mobile successive al Regolamento comunale per la telefonia mobile prevalgono comunque sul Regolamento comunale per la telefonia mobile .